



Decreto Dirigenziale n. 55 del 22/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 19 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N° 2080/92- BENEFICIARIO DITTA SOCIETA' COOPERATIVA
FALODE A.R.L. ISTANZA N° 74130093177: SOSPENSIONE DEI PREMI PER GLI ANNI
2007 E SEGUENTI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento CEE n°2080/92 ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;
- detto Regolamento ha avuto nel corso degli anni più Programmi attuativi pluriennali, così come di seguito riportato:
 - triennio 1994/97, Programma pluriennale di attuazione, approvato dalla Commissione dell'Unione Europea con Decisione C (1994) 1315/4 in data 20/05/1994 (che ha ratificato il progetto di decisione n°VI-3959/94-Rev 4 di pari data), adottato dalla Giunta regionale della Campania con Deliberazione n°161/6 del 10/11/1994;
 - biennio 1998/99, Programma pluriennale di attuazione, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione C(99) 580/3 in data 10/03/99 ed adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n°2350 del 18/05/99;

PRESO ATTO che la ditta **SOCIETA' COOPERATIVA FALODE a r.l.**, con sede legale in via Onofrio - 81010 S. Gregorio Matese (CE), P. IVA 01182430619, rappresentata legalmente *pro tempore* dal sig. DE LELLIS EMILIO, nato il 09/09/1960 a S. Gregorio Matese (CE), ed ivi residente alla via Fontana, presentava la domanda di aiuto n°74130093177, ai sensi del Reg. CEE 2080/92 e relativo Programma attuativo per il triennio 1994/97, acquisita al protocollo del Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) di Caserta con n°13576/VII/10/6 del 05/11/1996;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n°9451 del 28/11/1997, con la quale la Ditta summenzionata è stata ammessa al regime di aiuti previsti dal programma attuativo regionale del Reg. CEE n°2080/92;
- l'autorizzazione assessorile (D.A.) n° 5/6786 del 23/10/1998 a favore della ditta **SOCIETA' COOPERATIVA FALODE a r.l.**, per la realizzazione dell'impianto boschivo di cui alla succitata domanda di aiuto n°74130093177/97;
- la richiesta assunta al protocollo del Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) di Caserta con n° 4871/VII/10/6 del 23/04/1999 con la quale la ditta interessata chiedeva l'accertamento finale a seguito di avvenuta esecuzione dei lavori autorizzati;
- il verbale di accertamento finale positivo redatto dal tecnico incaricato in data 15/11/1999;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 329870 del 16/4/2009 il Coordinatore dell'Area 11 – “Sviluppo Attività Settore Primario” trasferiva allo STAP Foreste di Caserta copia del Procedimento Giudiziario p.p. n. 14197/05, avviato dalla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere (CE), recante la richiesta di rinvio a giudizio a carico di vari soggetti tra cui il sopra citato sig. De Lellis Emilio, per reati vari contro la Pubblica Amministrazione e per fatti connessi ad erogazioni di contributi a carico della Comunità Europea;

CONSIDERATO, altresì, che lo STAPF di Caserta, con propria nota prot. n. 887394 del 15/10/2009 interpellava, alla luce di quanto riportato nell'Atto giudiziario suddetto, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Area Generale di Coordinamento (AGC) 04 - “Avvocatura” circa la possibilità di procedere alla liquidazione degli importi spettanti alla Società Cooperativa Falode a r.l., quale premi per mancato reddito per gli anni 2007 e successivi, a seguito della presentazione da parte della ditta beneficiaria delle istanze annuali di conferma dell'impegno assunto ai sensi del Regolamento CEE n. 2080/92;

ACQUISITA la nota prot. n. 1087430 del 16/12/2009 dell'AGC 04 Avvocatura - Settore Consulenza Legale e Documentazione che, a riscontro dello specificato quesito legale inviato dallo STAP Foreste di Caserta, suggeriva “....trattandosi, nel caso in specie, di un inadempimento riguardante la medesima misura di finanziamento, in quanto il legale rappresentante della Coop.va Falode a r.l. risulta indagato, tra l'altro, proprio per aver omesso di dichiarare una condizione rilevante per la partecipazione al bando relativo al fondo in discorso...” di “...**sospendere il procedimento di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario, in attesa degli accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria preposta, vista la gravità dell'illecito contestato alla ditta in questione, inerente ad un requisito indispensabile per accedere al FEASR 2007/2013...**”;

EVIDENZIATA la nota dello STAPF di Caserta, prot. n. 33375 del 15/01/2010 con la quale si informava la Soc. Cooperativa FALODE a r.l. che, nel rispetto del principio di precauzione e nell'attesa di ulteriori approfondimenti presso l'Autorità Giudiziaria competente, veniva sospesa la liquidazione dei premi per mancati redditi richiesti e non ancora erogati;

LETTA la nota del Sig. Coordinatore dell'AGC 11, prot. n. 603241 del 14/07/2010, in allegato alla quale veniva trasmessa la nota prot. n. 541736 del 24/06/2010, indirizzata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce), al margine della quale l'Autorità Giudiziaria adita forniva i riscontri a quanto richiesto con la menzionata nota prot. n. 541736/2010;

RILEVATO che dai riscontri forniti dall'Autorità Giudiziaria si è venuti a conoscenza che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) – Il Sezione Penale – ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) a carico di diversi destinatari di aiuti a valere sulle Misure del POR Campania 2000/2006 ed altri soggetti coinvolti nella gestione di tali Misure, tra i quali figura anche un funzionario regionale, cui si contesta uno specifico inadempimento, riguardante proprio l'omessa confutazione alla Ditta di una condizione irregolare, ma rilevante e indispensabile, secondo l'Autorità giudiziaria, per confermare la sussistenza dei requisiti minimi in capo alla Ditta stessa danti diritto ad accedere ai premi annuali per mancato reddito, accordati giusto Decreto Assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998 e confermati in forza del verbale di accertamento finale redatto dal tecnico incaricato il 15/11/1999;

RITENUTO, pertanto, opportuno, preso atto dei suddetti riscontri forniti dall'Autorità Giudiziaria adita, nonché alla luce dell'esplicito parere reso dal Settore Consulenza legale e Documentazione, giusto la richiamata nota prot. n. 1087430/2009, notificare alla ditta Soc. Cooperativa Falode a r.l., con nota STAPF di Caserta prot. n. 706381 del 31/08/2010, l'avvio, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., del procedimento formale di sospensione dei benefici previsti dall'Autorizzazione assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998, fatti salvi i diritti al percepimento dei premi sospesi, in caso di esito favorevole del procedimento giudiziario in corso a carico dei richiamati soggetti coinvolti;

LETTA la Memoria del 20/09/2010, ex art. 10 della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., trasmessa dalla Società Cooperativa FALODE a r.l. in data 28/09/2010, acquisita dallo STAPF di Caserta con prot. n. 781775 del 29/09/2010, in virtù della quale l'attuale legale rappresentante *pro-tempore* della ditta in parola chiedeva allo STAPF di Caserta, adducendo diverse argomentazioni, di soprassedere all'adozione del preannunciato provvedimento di sospensione dell'erogazione dei contributi di che trattasi;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 14539 del 10/01/2011 con cui lo STAPF di Caserta provvedeva, dopo un'ampia, puntuale e dettagliata ricostruzione della vicenda tecnico-giuridica coinvolgente la Società Cooperativa FALODE a r.l., a richiedere un parere all'Assistenza Tecnica per il PSR 2007/2013, pool di esperti all'uopo incaricati, circa la necessità di provvedere o meno all'adozione del formale provvedimento di sospensione della ditta *de quo* dai benefici scaturenti dall'autorizzazione assessorile n. 5/6786 del 23/10/1998;

VALUTATO il parere (acquisito dallo STAPF di Caserta con prot. n. 275023 del 6/04/2011), a riscontro del predetto quesito dello STAPF di Caserta, formulato dall'interpellato Gruppo di Assistenza Tecnica, che conferma il parere già espresso, ex nota prot. n. 1087430/2009, dall'Avvocatura regionale, deducendo, attraverso numerose motivazioni ed argomentazioni, l'infondatezza e l'inappropriatezza delle osservazioni avanzate dalla ditta Società Cooperativa FALODE a r.l. nell'anzidetta memoria del 20/09/2010;

RILEVATO, in particolare, giusto art. 10 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., che non sono accoglibili le osservazioni avanzate dalla ditta di che trattasi nella richiamata Memoria, per le seguenti principali argomentazioni:

- l'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 è senz'altro applicabile quale norma analogica o di principio alla fattispecie della concessione dei contributi;
- il rinvio a giudizio, per il funzionario regionale, è stato disposto in base a fatti che, in relazione alla concessione dei contributi, sono riferibili alla Società Cooperativa Falode a r.l.;
- tali fatti hanno generato gravi imputazioni anche a carico di un ulteriore soggetto, il sig. Loffreda Liberato, che, in base agli atti giudiziari a disposizione dell'Amministrazione regionale, viene ritenuto essere, anche successivamente alla formale cessazione dall'incarico, "l'amministratore di fatto" della Società Cooperativa Falode a r.l.;

- i presunti danni, invocati dalla ditta nella Memoria difensiva prodotta, vengono prospettati in maniera del tutto generica, non essendo assolutamente provati (e nemmeno prospettati) danni irreparabili scaturenti dalla sospensione dell'erogazione del contributo nelle more del giudizio penale;
- la sussistenza del potere cautelare, esercitando il previsto istituto dell'autotutela della P.A., di sospensione degli atti amministrativi, previsto in forma generale dall'art. 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. trova conferma nelle seguenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, assimilabili come fattispecie a quella in questione:
 - T.A.R. Toscana, Sez. III, 15/04/2002, n. 749;
 - T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, 30/08/2007, n. 511;
- alcun obbligo di preventiva verifica istruttoria dei bilanci societari risiede, nel caso in fattispecie, in capo all'Amministrazione procedente;
- l'asserita presenza dei balloni di fieno sussiste proprio, attesi i reati contestati, su porzioni di terreno adibite al rimboschimento;

RILEVATO, altresì, che il parere rassegnato dal Gruppo di Assistenza Tecnica asserisce, tra l'altro, che *"...il conformarsi al giudicato penale della P.A. si deve attuare attraverso un tipico procedimento amministrativo nel quale devono essere oggetto di autonoma valutazione anche i fatti non più valutabili in sede penaleanche in relazione al doveroso accertamento dell'interesse pubblico da tutelare....."*

RITENUTO, pertanto, alla luce delle motivazioni testé esposte, che, nell'esercizio del potere cautelare tipico della P.A., in conformità alla previsione normativa recata dall'art. 21-quater della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., debba:

- disporsi la sospensione della liquidazione dei contributi spettanti per l'anno 2007 e seguenti, giusto quanto disposto dall'autorizzazione assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998, alla Società Cooperativa FALODE a r.l., mantenendo comunque inalterato il vincolo contrattuale di destinazione non agricola del terreno rimboschito fino alla naturale scadenza dell'impegno (anno 2019);
- fissare il termine della presente sospensione fino al pronunciamento della sentenza di I grado o di altro pronunciamento espresso dell'Autorità Giudiziaria, in seguito al quale verrà riconsiderata la proroga o meno della presente sospensione;
- lasciare impregiudicati i diritti della Società Cooperativa FALODE a r.l. al percepimento di tutti i benefici scaturenti dall'autorizzazione assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998 e successivi atti regionali, sempre dopo l'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale del rispetto da parte della ditta di tutti gli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 2080/92 e di tutti gli impegni sottoscritti dalla ditta medesima nel Piano di Coltura, all'atto dell'accertamento finale, nonché di tutte le ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali nel frattempo intervenute;

VISTA la L.R. n° 24 del 29/12/2005, art. 4;

VISTO il Decreto del Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario n. 70 del 15/11/2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, titolare della P.O. *"Forestazione privata; Reg. CEE 2080/92 e PSR Misura H; PSR 2007/2013 Misure 221 e 223; Attuazione del Progetto di Educazione alla Natura, denominato – Verde Mare; P.S.R. 2007/2013: Misura 227 – azione b (Interventi a favore del demanio agro-silvo-pastorale regionale)"* e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal su richiamato funzionario, nella qualità di Responsabile del procedimento

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, riportate e confermate, di:

- sospendere la liquidazione dei contributi spettanti per l'anno 2007 e seguenti, giusto quanto disposto dall'autorizzazione assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998, alla Società Cooperativa FALODE a r.l., mantenendo comunque inalterato il vincolo contrattuale di destinazione non agricola del terreno rimboschito fino alla naturale scadenza dell'impegno (anno 2019);

- fissare il termine di tale sospensione fino al pronunciamento della sentenza di I grado o di altro pronunciamento espresso dell'Autorità Giudiziaria, in seguito al quale verrà riconsiderata la proroga o meno della presente sospensione;
- lasciare impregiudicati i diritti della Società Cooperativa FALODE a r.l. al percepimento di tutti i benefici scaturenti dall'autorizzazione assessorile n° 5/6786 del 23/10/1998 e successivi atti regionali, sempre dopo l'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale del rispetto da parte della ditta di tutti gli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 2080/92 e di tutti gli impegni sottoscritti dalla ditta medesima nel Piano di Coltura, all'atto dell'accertamento finale, nonché di tutte le ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute in materia.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato al beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- al Gruppo di Audit interno del PSR Campania 2007/2013;
- al Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario;
- al Dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca;
- al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali " del Settore 01 dell'Area 02.

DELLA VALLE